

**ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA per la "CRISI MALPENSA"
(ART. 21-quater DELLA LEGGE n. 31 DEL 28.02.2008)
ai sensi dell'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regioni
Lombardia e Piemonte del 10 giugno 2008.**

VISTO l'art.2 comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che consente al Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008.

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31 all'art. 21-quater "Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale" al comma 1 prevede che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unita' lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009."

VISTO l'Accordo Quadro stipulato in data 1 marzo 2008 tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Regione Piemonte con cui si individuano tra l'altro le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

VISTO il verbale del "Tavolo istituzionale crisi Malpensa" del 8 aprile 2008.

VISTO il Protocollo d'intesa per la gestione della "crisi Malpensa" ai sensi dell'art. 21 quater legge 31/08 sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola e le Parti Sociali piemontesi in data 16 maggio 2008 e trasmesso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 19 maggio 2008.

VISTO l'accordo governativo sottoscritto in data 10 giugno 2008 che stabilisce l'applicazione del citato art. 21-quater della L. 31/08 alle regioni Lombardia e Piemonte in relazione alla "crisi Malpensa", secondo i criteri definiti in specifici accordi regionali.

Considerato che l'impatto occupazionale negativo dei processi di riorganizzazione derivanti dalla "crisi Malpensa" si manifesta in modo diretto nelle attività presenti nel relativo sedime aeroportuale, ma coinvolge potenzialmente tutti i bacini territoriali ed economici della regione nei quali siano presenti attività collegate direttamente o indirettamente a realtà economiche operanti nel sedime medesimo nonché ai flussi di utenza dell'aeroporto di Malpensa.

Considerato che con l'espressione "crisi Malpensa" si intende nel presente documento richiamare la situazione descritta nel Protocollo d'intesa del 16 maggio 2008.



A

In data 23 luglio 2008 presso la Sede regionale di Via Magenta, 12 - Torino presente l'Assessore al Welfare e Lavoro Teresa Angela Migliasso, assistita da Dirigenti e Funzionari della Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, si è tenuta una riunione per predisporre il presente Accordo Quadro previsto dal Protocollo d'Intesa datato 16.05.2008, recepito dall'Accordo Governativo del 10.06.2008, a cui hanno preso parte rappresentanti dei seguenti organismi:

PROVINCIA DI NOVARA

PROVINCIA DEL VCO

CONFINDUSTRIA Piemonte

CONFAPIFEDERAPI Piemonte

CONFAGRICOLTURA Piemonte

CONFCOMMERCIO Piemonte

CONFAPI Piemonte

CNA Piemonte

CASA Piemonte

LEGACOOP Piemonte

CONFCOOPERATIVE Piemonte

CGIL Piemonte

CISL Piemonte

UIL Piemonte

Consigliera di Parità

Agenzia Piemonte Lavoro

Direzione regionale INPS

ITALIA LAVORO

i quali, dopo un approfondito dibattito, all'unanimità

HANNO CONCORDATO

1. Il presente Accordo Quadro definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 21-quater della L. 31/08 relativamente alla Regione Piemonte. Tutti gli accordi sindacali successivamente stipulati allo scopo di accedervi, lo dovranno espressamente citare e comprendere come parte integrante.

2. Per le ragioni esposte in premessa l'accesso alla CIGS in deroga di cui al presente accordo sarà consentito ai lavoratori dipendenti da unità operative aventi sede in Piemonte per le quali siano dimostrate forme di dipendenza da imprese aventi sede nel sedime aeroportuale di Malpensa o comunque dalla "crisi Malpensa"

3. L'accesso agli ammortizzatori sociali di cui al presente Accordo non è previsto nel caso di lavoratori dipendenti da imprese che hanno i requisiti per utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti dalla L. 223/91.



4. Le imprese in possesso dei requisiti per l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui al presente Accordo non potranno accedere agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo quadro del 1 marzo 2008.

5. I datori di lavoro di cui al precedente punto 2. possono richiedere l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui al presente Accordo in relazione ad effetti prodotti dalla "crisi Malpensa" sui lavoratori occupati presso le proprie unità operative, in termini di riduzione o sospensione temporanea delle prestazioni lavorative.

6. I datori di lavoro che, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 5, intendono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo presentano, con le modalità di cui all'allegato A del presente Accordo Quadro, una specifica richiesta corredata da:

- 6.1 - attestazione delle condizioni di cui al precedente punto 2; (All B)
- 6.2 - relazione contenente la motivazione della richiesta secondo quanto indicato al precedente punto 5. e il programma che il datore di lavoro intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale; in particolare, ove siano previsti degli esuberi, il programma deve comprendere un piano di gestione degli stessi;
- 6.3 - specifico accordo sindacale come indicato al precedente punto 1

7. Le Aziende interessate potranno fare ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al presente accordo fino ad un massimo di 24 mesi. La decorrenza dei trattamenti non potrà essere anteriore al 1 marzo 2008. Nella concessione degli ammortizzatori saranno in ogni caso rispettati i limiti relativi alla disponibilità delle risorse.

8. Programmi di Politiche Attive del Lavoro, finalizzati ad affrontare gli effetti occupazionali causati dalla "crisi Malpensa", anche ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro e P.S. n. 5 del 22/02/2006, saranno attivati alla luce dei programmi previsti in attuazione del Programma Operativo FSE della Regione Piemonte- obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013 adottato con Decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 dalla Commissione delle Comunità europee nonché degli interventi di ricollocazione previsti ai sensi della L.R.n.28/93 e s.m.i. anche in modo da configurare azioni che coniughino il sostegno al reddito con la partecipazione attiva a programmi di reimpiego.

9. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro si incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo. Le parti firmatarie del presente Accordo Quadro si riservano di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per garantire efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, anche valutando un'eventuale modifica dei criteri di accesso e intervenendo per ottimizzare la gestione relativamente a quanto previsto nel presente Accordo quadro;

10. Per quanto concerne le modalità di gestione della CIGS in deroga, l'Accordo stipulato in Sede governativa in data 10.06.2008, ai sensi dell'art. 21 quater, commi 1 e 2 del D.L. 31.12.2007 n. 248, come convertito con legge 28.02.2008, n. 31, prevede che " il numero dei lavoratori subordinati destinatari dei trattamenti, i requisiti di accesso e le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, verranno definiti con successivi accordi territoriali da stipulare fra Parti Istituzionali e Sociali interessate" In merito le Parti firmatarie del presente Accordo confermano le modalità in atto presso la Regione Piemonte contenute nell'Accordo Governativo datato 01.03.2008 che verranno tradotte, per le prestazioni in deroga legate alla "crisi Malpensa", in apposita Circolare congiunta Regione Piemonte / INPS regionale piemontese, nella quale, riprendendo le modalità indicate nella circolare congiunta del 6.5.2008 relativa ai trattamenti di CIGS in deroga, sarà data attuazione a quanto esplicitato nell'ALLEGATO A al presente accordo.



Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE *Teresa Angela Migliasso*
(Assessore Teresa Angela Migliasso)

PROVINCIA DI NOVARA *Valeria Galli*
(Assessore Valeria Galli)

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA *Liliana Graziobelli*
(Assessore Liliana Graziobelli)

- CONFINDUSTRIA Piemonte *Lorenzo Casarini*

- CONFAGRICOLTURA Piemonte *Flaminio Bianchi* per successiva adesione

- CONFCOMMERCIO Piemonte *Roberto Agosti*

- CONFAPI Piemonte *Roberto Agosti*

- CONFARTIGIANATO Piemonte *Roberto Agosti*

- CNA Piemonte *Roberto Agosti*

- CASA Piemonte *Roberto Agosti*

- LEGACOOP Piemonte *Roberto Agosti* per successiva adesione

- CONFCOOPERATIVE Piemonte *Roberto Agosti* per successiva adesione

- CGIL Piemonte *Roberto Agosti*

- CISL Piemonte *Roberto Agosti*


- UIL Piemonte *Roberto Agosti*

- Consigliera di Parità *Roberto Agosti*

- Agenzia Piemonte Lavoro *Roberto Agosti*

- Direzione Regionale INPS *Roberto Agosti*

- Italia Lavoro *Roberto Agosti*



**ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA per la "CRISI MALPENSA"
(ART. 21-quater DELLA LEGGE n. 31 DEL 28.02.2008)
ai sensi dell'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regioni
Lombardia e Piemonte del 10 giugno 2008.**

ALLEGATO A

Modalità operative per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per la "Crisi Malpensa"

Possono presentare domanda di CIGS in deroga, ai sensi dell'art. 2 comma 521 della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), le Aziende del Piemonte, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, appartenenti ai settori collegati alla crisi del trasporto aereo che, a titolo esemplificativo, possono essere così individuati: SERVIZI - LOGISTICA - TRASPORTI - CATERING - RISTORAZIONE - ALBERGHI a condizione che dimostrino di essere titolari di fornitura di servizi/opere direttamente riconducibili ad attività realizzate nell'area Malpensa. A tal fine, devono produrre documentazione che attesti il fatturato complessivo dell'impresa e la percentuale di fatturato ascrivibile a quanto sopra .

Per poter ricorrere all'intervento in deroga, le imprese fino a 15 dipendenti dovranno attivare la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 5 della Legge 164/75 che prevede che l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale cui aderisce o a cui conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero di lavoratori interessati. A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. A tale procedura faranno ricorso le imprese artigiane non associate all'EBAP e le aziende fino a 15 dipendenti .

L'intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 15 giorni dalla richiesta di esame congiunto di cui al precedente articolo.

Nel caso in cui una delle parti non richieda l'incontro, occorre allegare alla domanda di CIGS copia della comunicazione fatta alle organizzazioni sindacali.

Le aziende artigiane associate all' EBAP svolgeranno la consultazione sindacale secondo le modalità attualmente in vigore presso l'EBAP.

Le Imprese con un numero di dipendenti superiore a 15 che non possono utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, per poter ricorrere all'intervento di CIGS in deroga dovranno svolgere l'esame congiunto della situazione aziendale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 2 del D.P.R del 10.06.2000 n. 218.

In considerazione della specialità dell'intervento in questione, i termini per l'esaurimento della procedura di consultazione sono stabiliti in giorni 15.

La richiesta di esame congiunto deve essere inoltrata alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale-Lavoro - Via Magenta, 12 - 10128 Torino, che provvederà a convocare le parti.

Le comunicazioni ex art. 5 della Legge 164/75 e gli accordi sindacali, compresi gli accordi EBAP, in via generale, devono essere precedenti all'inizio della CIGS.

Qualora ciò non possa avvenire, le Parti devono chiarirne i motivi nel verbale di esame congiunto redatto in sede sindacale, EBAP o presso la Regione Piemonte, oppure nella lettera di comunicazione alle OO.SS. con apposita annotazione.

Nel caso di esuberi strutturali, i lavoratori e le lavoratrici interessati verranno coinvolti, indipendentemente dai settori ove essi operano, in un programma di ricollocazione costruito in sintonia e continuità con le azioni in merito già intraprese a livello regionale dai Servizi per l'Impiego delle Province Piemontesi, dall'Agenzia Piemonte Lavoro e da Italia Lavoro in modo da configurare un intervento organico che coniughi politiche di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro, incluso la formazione, in coerenza con le linee di sviluppo territoriale.

La realizzazione di tale programma potrebbe anche avvenire affidando specifici progetti o parte di essi ad Agenzie private di ricollocazione autorizzate, nel rispetto delle normali procedure di assegnazione ad evidenza pubblica.



Sono ammessi al trattamento di CIGS in deroga:

gli operai - gli intermedi - gli impiegati - i quadri che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a 90 giorni.

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in deroga alla normativa vigente, deve essere redatta a cura dell'Impresa richiedente, sulla base del modello CIGS opportunamente adattato al precitato Accordo stipulato in sede governativa in data 10.06.2008 ai sensi dell'art. 21 quater, commi 1 e 2 del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito con la Legge 28.02.2008 n. 31.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Verbale di esame congiunto redatto presso la Regione Piemonte o in sede sindacale, ovvero comunicazione di avvio della procedura sindacale ai sensi dell'art. 5 della Legge 164/75;
- Dichiarazione di responsabilità come da modello predisposto. (all. B)

e trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro - Via Magenta , 12 -Torino, entro il 25° giorno del mese successivo all'inizio della CIGS.

Copia della domanda con relativi allegati dovrà essere inoltrata, a cura dell'Azienda, alla Commissione Tripartita competente per territorio per eventuali osservazioni.

Le domande vengono accolte secondo l'ordine cronologico di protocollo e nei limiti delle risorse disponibili. La durata della CIGS in deroga sarà non superiore a 6 mesi salvo proroghe fino ad un massimo di 24 mesi

Eventuali casi, del tutto particolari, verranno sottoposti all'esame di una sottocommissione della CRI allargata ai firmatari del presente Accordo Quadro.

La Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro, autorizza la Direzione Regionale INPS del Piemonte ad erogare direttamente le prestazioni di CIGS a favore dei lavoratori aventi diritto.

L'autorizzazione viene trasmessa alla sede regionale INPS Piemonte, che provvede ad inoltrarla alle proprie strutture territoriali competenti per l'erogazione delle prestazioni che avverrà esclusivamente con le modalità del pagamento diretto.

Si precisa che non è ammessa l'erogazione con il sistema del conguaglio a carico delle imprese.

L'impresa deve comunicare mensilmente, entro il giorno 25 del mese successivo, alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro - Via Magenta , 12 - Torino, l'elenco dei lavoratori interessati alla CIGS adottando l'apposito modello (quadro D) indicando, per ciascun lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo del trattamento di CIGS.

Il pagamento del trattamento di CIGS sarà effettuato, con le modalità sopra indicate, solo dopo la firma del Decreto Interministeriale da parte dei Ministri competenti.

Il monitoraggio, finalizzato alla verifica dell'uso delle risorse finanziarie disponibili, verrà curato congiuntamente dall'INPS, dalla Regione Piemonte e da Italia Lavoro.

Le modalità applicative del presente accordo potranno essere consultate:

- sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo www.regione.piemonte.it/lavoro
- sul sito dell'INPS all'indirizzo www.inps.it

